

N.57978 Repertorio

N. 12940 Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA"
REPUBBLICA ITALIANA**

Ventisette aprile duemilasedici, alle ore diciotto e trenta minuti.

In Terno D'Isola, via G. Bravi n. 16, presso la Sala Ghisleni.

Avanti a me **Dottor Guido DE ROSA**, notaio in Bergamo, iscritto presso il locale Collegio Notarile,

è presente

POZZONI Roberto Carlo, nato a Bergamo il 17 agosto 1956 e domiciliato per la carica in Bonate Sotto, via Garibaldi SNC, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente dell'Assemblea Consortile dell'azienda speciale consortile

**"ISOLA BERGAMASCA - BASSA VAL SAN MARTINO
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA"**

(di seguito detta, per brevità, "AZIENDA") con sede legale in Bonate Sotto, via Garibaldi SNC, codice fiscale n. 03298850169, R.E.A. n. BG - 366706

e mi chiede

di ricevere il verbale di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della predetto ente, che si svolge in questo luogo, giorno ed ora, in sessione straordinaria (in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta) per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione dell'art. 2 comma 1, dell'art. 30 commi 3 e 6 degli artt. 33 e 35 dello statuto aziendale e in particolare:

a) Trasferimento della sede legale dell'Azienda da Bonate Sotto (BG) via G. Garibaldi, 15 a Terno d'Isola, via G. Bravi, 16, con conseguente modificazione dell'art. 2 dello Statuto;

b) Abrogazione del comma 6 dell'art. 30 Statuto e di ogni riferimento alla designazione di una "rosa di candidati" membri del CDA da parte degli Enti soci;

c) Modificazione dell'art. 30 comma 3 dello Statuto in riferimento alla normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

d) Modificazione dell'art. 33 dello Statuto con riferimento alle competenze del Cda, al fine di rendere lo Statuto conforme al disposto del D. Lgs. 39/2013, e più precisamente correggendo l'elenco delle competenze dell'organo amministrativo eliminando ogni riferimento ad attività gestionali nei rapporti esterni, di modo da escludere che gli amministratori – diversi dagli amministratori delegati e dal Presidente del Cda – possano essere considerati "titolari di incarichi di amministratore di ente pubblico" per come inteso ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. l) D.Lgs. 39/2013";

e) Modificazione dell'art.35 dello Statuto, con ridefinizione dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, volta ad escludere incarichi gestionali diretti;

2 - Elezione del Presidente dell'Assemblea Consortile;

3 - Elezione del Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile;

4 - Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto Aziendale;

5 - Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Bergamo 1

il 04/05/2016

al n. 15955

Serie 1T

Esatti Euro 356,00

6 - Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

7 - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comparente assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e constata e mi richiede di far risultare quanto segue:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di PEC diramata a tutti gli aventi diritto in data 5 aprile 2016, cui ha fatto seguito una integrazione della convocazione diramata a mezzo PEC in data 12 aprile 2016;

- che sono presenti, in rappresentanza degli Enti Soci, i soggetti risultanti dal foglio delle presenze - controfirmato dagli intervenuti - che in originale viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "B"** precisandosi al riguardo che le quote voto assembleari risultano dal documento che si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**. Risulta pertanto intervenuto l'81,44 % del capitale sociale dell'AZIENDA, e risultano rappresentati oltre il 50% degli Enti Soci (ex art. 23 Statuto);

- che per l'Organo Amministrativo sono presenti il Presidente RIVA Francesco Danilo e il consigliere CASALI Giuseppe; risulta assente giustificata il consigliere LOMBONI Agnese;

- è altresì presente il Revisore dei Conti, dott. PLEBANI Cristian.

Il comparente mi dichiara pertanto che è verificata l'identità e la legittimazione dei presenti e che la presente Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Apertasi la riunione, il Presidente ricorda anzitutto che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto per tutte le materie poste all'ordine del giorno occorre la **maggioranza dei due terzi** dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile.

Precisa altresì che, per il computo dei voti e il raggiungimento delle maggioranze, saranno applicati i criteri di cui all'art. 10 dello Statuto, che prevede l'attribuzione di un certo numero di voti a ciascuno degli Enti Soci in proporzione:

a) ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati (con un peso di totali 600 voti su 1000);

b) al conferimento di servizi all'AZIENDA (con un peso di totali 400 voti su 1000).

Il Presidente espone ai soci quanto segue:

I soci dell'Azienda Speciale Consortile Isola sono chiamati a deliberare, nella sessione straordinaria dell'Assemblea, alcune modifiche statutarie, come risulta dall'ordine del giorno, che indica la revisione dell'art. 2 comma 1, dell'art. 30 commi 3 e 6, e degli artt. 33 e 35 dello Statuto aziendale.

Per facilitare la comprensione delle modifiche proposte, è stato predisposto e consegnato a tutti i soci un prospetto nel quale risulta il testo attuale di statuto ed il testo proposto.

La prima modifica proposta (art. 2) è volta a conformare lo statuto all'attuale situazione di fatto. La sede dell'Azienda è già da tempo in Terno d'Isola, via G. Bravi, 16 e non più in Bonate Sotto (BG) via G. Garibaldi, 15.

Si nota che l'art. 2 viene modificato con la sola indicazione del Comune dove è posta la nuova sede, mentre l'indicazione dell'indirizzo in statuto non è necessaria: è possibile modificare l'indirizzo, all'interno dello stesso comune, senza una revisione *ad hoc* dello statuto.

Le altre modifiche proposte (agli artt. 30, 33 e 35), tengono in considerazione le norme portate dal D. Lgs. 39/2013, ed in particolare i temi della incompatibilità e della inconferibilità, trattati dagli artt. 7 e 11 del citato decreto.

La normativa del 2013 è diretta a evitare conflitti di interesse nella nomina di amministratori, rappresentanti e soggetti posti in posizioni apicali in enti pubblici, società di controllo pubblico e pubbliche amministrazioni, ed è applicabile all'Azienda Speciale Consortile, in quanto la stessa è un ente pubblico (così afferma, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato 10 aprile 2015 n. 1842).

Si deve anche premettere che la normativa integra e supera le previsioni del T.U.E.L., in quanto norma di pari grado e successiva nel tempo (così Parere A.N.AC. n. AG/60/2015/AC del 23 settembre 2015), ma che il D.lgs. 39/2013 è da più parti ritenuto un provvedimento di difficile interpretazione, perché molto complesso e a tratti non univoco.

Si è ritenuto di applicare la norma con rigore, aderendo alle soluzioni più prudenziali e preferibili, allo scopo di evitare le gravi conseguenze che discenderebbero dalla nomina di un amministratore che si trovi in posizione di inconferibilità o incompatibilità. Si è anche voluto tenere conto dell'esigenza, tecnica prima che politica, di permettere che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente possa ancora essere formato, nel futuro, da rappresentanti delle amministrazioni locali che abbiano dimostrato competenza, affidabilità e trasparenza.

Non è inutile, sull'argomento, ricordare che i membri dell'organo amministrativo uscente, per evitare ogni conflitto di interesse e per il bene dell'ente hanno rinunciato ad ogni remunerazione relativa al loro incarico presso l'Azienda Speciale Consortile.

La proposta di modificare il **secondo paragrafo dell'art. 30 comma 3** dello Statuto, esprime chiaramente la volontà di adeguare lo statuto alla normativa in esame: si prevede che *“La nomina degli amministratori avverrà nel rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconferibilità (D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni.)”*.

Ulteriormente si sottolinea che, con riferimento alla nomina del nostro Consiglio di Amministrazione, rilevano tre punti:

1) Ex art. 7 comma 2 D.Lgs. 39/2013 sussiste l'inconferibilità per i soggetti che abbiano rivestito negli ultimi due anni la carica di *“componenti del consiglio o della giunta (provinciale o) comunale che conferisce l'incarico”* di amministratore di ente pubblico.

Nel caso dell'Azienda Speciale Consortile non erano e non sono i singoli Comuni a conferire l'incarico ai membri del CDA, quindi testualmente la norma non sembrerebbe applicabile nel caso in esame.

Ma l'art. 30 comma 6 dell'attuale testo di Statuto dell'Azienda Speciale Consortile prevede un procedimento per la nomina dei membri del CDA fondato su un meccanismo di designazione: gli Enti Soci propongono una “rosa di candidati” all'interno della quale l'assemblea sceglie i futuri membri del consiglio di amministrazione.

Tale previsione potrebbe essere interpretata come una forma (indiretta) di “conferimento dell'incarico” e quindi come ragione di inconferibilità dei soggetti nominati su designazione dei Comuni soci.

Per questa ragione si propone di abrogare l'art. 30 comma 6 dello Statuto, eliminando ogni riferimento al meccanismo della designazione e alla individuazione di una “rosa di candidati” da parte degli Enti soci. Per tale ragione, inoltre, ove l'assemblea approvasse la modifica, il rinnovo delle cariche avverrebbe evitando l'indicazione di una “rosa di candidati”.

Quanto detto è suffragato anche da un parere emesso dal “Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza” della regione Friuli Venezia Giulia

in data 12 febbraio 2015 n. 3324 di protocollo, che afferma la ricorrenza di una causa di inconferibilità per il caso di un ente che, per la nomina degli amministratori, prevedeva un meccanismo di designazione simile a quello del nostro art. 30 comma 6, che si propone di abrogare.

2) Ex art. 7 comma 2 D.Lgs. 39/2013 sussiste l'inconferibilità anche per i soggetti che, nell'ultimo anno, *“abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico”* – ai quali non è conferibile l'incarico di *“amministratore di un ente pubblico di livello provinciale o comunale”*.

Nessun Comune Socio dell'Azienda raggiunge o supera i 15.000 abitanti.

Con riguardo all'"UNIONE DI COMUNI ISOLA BERGAMASCA" - costituita per la gestione congiunta dei servizi di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i comuni di Brembate di Sopra, Chignolo d'Isola, Madone, Medolago, Mapello, Presezzo, Sotto il Monte Giovanni XXIII - e attualmente in stato di liquidazione - il limite di 15.000 abitanti risulta essere superato.

Anche con riguardo a questa norma, il Presidente fa presente che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione non avviene ad opera di un'amministrazione locale che conferisce l'incarico, ma attraverso una votazione dell'Assemblea, e quindi con un'atto collegiale espresso da ventiquattro Comuni della bergamasca.

In ogni caso, allo scopo di formulare un testo di Statuto che impedisca la nomina amministratori che possano comunque essere ritenuti in posizione di incompatibilità e di inconferibilità, si propone di modificare anche il testo degli art. 33 e 35 dello statuto, in tema di competenze del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La normativa del 2013 (art. 7 e 11 in particolare) detta infatti, sul tema, cause di incompatibilità ed inconferibilità applicabili a soggetti che rivestono *“incarichi di amministratore di enti pubblici”*.

Ma la norma (art. 1 comma 2 lett. 1 D.Lgs. 39/2013) precisa che si devono intendere *“per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”*.

Le fattispecie di incompatibilità e di inconferibilità riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione si applicano quindi solo ad amministratori muniti di deleghe dirette e assimilati (parere A.N.AC. n. AG31/2015/AC), e cioè quando sono attribuiti agli amministratori *“incarichi che comportano poteri gestionali diretti, con specifica rilevanza esterna; poteri, cioè, che consentono all'amministratore di impegnare l'ente verso terzi”* (G. BASSI, *Cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi*, Rimini, 2013, p. 70-71).

Per escludere a priori la possibilità che i soggetti eletti a membri del CDA siano in posizione di incompatibilità ed inconferibilità da questo punto di vista è quindi necessario che siano espunte dallo Statuto tutte le clausole che attribuiscono ai singoli amministratori, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri gestionali diretti con rilevanza esterna.

All'uopo si propone di modificare l'art. 33 dello Statuto e l'art. 35 dello Statuto; si segnala, per altro, che le modifiche proposte e qui di seguito dettagliate sono -

in larga parte - coerenti con il ruolo in concreto già rivestito dal CDA all'interno del processo di formazione delle decisioni dell'Ente. Si tratta, cioè, di precisare nello Statuto i poteri di questi organi, rendendoli non solo conformi alla legge ma anche più rappresentativi di quelle che sono le competenze e le funzioni già oggi effettivamente svolte dai singoli amministratori, dal Consiglio e dal suo Presidente.

All'art. 33 si propone di sostituire il precedente comma 5 (che tra l'altro attribuiva al CDA "i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'azienda") con la dizione "*Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati dirigenti, tecnici ed esperti anche estranei all'AZIENDA per l'esame di particolari argomenti. Possono essere altresì invitati Sindaci ed Assessori degli Enti Soci. Il Direttore o, in caso di sua assenza, altro funzionario incaricato dell'AZIENDA svolge le funzioni di segretario verbalizzante.*"

Si propone poi di abrogare i punti in cui si attribuiva al CDA:

- il potere di deliberare sull'acquisizione di beni mobili (comma 5 lett. c);
- la competenza per il conferimento di incarichi di direzione e di collaborazioni esterne (comma 6 lett. d);
- il potere di deliberare su lavori e forniture (comma 6 lett. e)
- la competenza per l'apertura di conti correnti e per i rapporti bancari in generale (comma 6 lett. f);
- la competenza per la definizione del livello di delega delle funzioni del Direttore (comma 6 lett. k);
- la competenza per l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda (comma 6 lett. l).

Si propone anche di modificare il comma 6 alle lettere g. h. e i., sostituendo i precedenti testi (attributivi di competenze gestorie generali) con le seguenti formulazioni: "*d. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile; e. l'espressione di pareri su progetti, convenzioni e protocolli d'intesa presentati dal Direttore; f. l'approvazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale, nonché la definizione e l'aggiornamento dei bilanci preventivi;*".

All'art. 35 si propone di inserire un nuovo comma 2, ove si specifica il ruolo del Presidente del CDA alla luce delle riflessioni anzi esposte: "*Al Presidente non possono essere conferite "deleghe gestionali dirette", per come intese ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. l) D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ferma in suo capo la legale rappresentanza dell'AZIENDA, non possono essere attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri gestionali diretti, con specifica rilevanza esterna - poteri, cioè, che consentano all'amministratore di impegnare l'ente verso terzi.*"

Si propone poi di abrogare le previsioni di cui alle lettere:

- d. – con riferimento all'emissione di assegni, bonifici e mandati;
- e. – con riferimento alla facoltà di decidere e disporre in casi d'urgenza su qualsiasi materia;
- f. – contenente il compito per il Presidente di "attuare" le finalità dell'ente;

del precedente comma 2, nonché alla lettera

- c. – con riferimento alla conclusione di contratti e all'assunzione di spese

a nome dell'Ente
del precedente comma 3.

Infine si propone di eliminare l'intero comma 4, che attribuiva al Presidente di delegare e affidare ai Consiglieri il compito di "seguire specifici affari amministrativi".

Conclusa la spiegazione il Presidente specifica che saranno sottoposte al voto in forma palese le proposte di modifica dell'art. 2 comma 1, dell'art. 30 commi 3 e 6 degli artt. 33 e 35 dello statuto aziendale, ed anche la Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dello Statuto Aziendale, mentre l'assemblea dovrà esprimersi con voto segreto per quanto riguarda le nomine, così come prevede l'art. 21, comma 3 dello Statuto Aziendale, e pertanto vengono consegnate quattro schede di colore differente per esprimere il voto su

- Elezione del Presidente dell'Assemblea Consortile (scheda di colore bianco)
- Elezione del Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile (scheda di colore giallo);
- Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione (scheda di colore blu);
- Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (scheda di colore verde).

Dopo adeguata discussione, il Presidente richiede all'Assemblea di deliberare sul primo punto all'Ordine del giorno, con riferimento al punto

a) Trasferimento della sede legale dell'Azienda da Bonate Sotto (BG) via G. Garibaldi, 15 a Terno d'Isola, via G. Bravi, 16, con conseguente modificazione dell'art. 2 dello Statuto;

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli unanimi

voti contrari nessuno

astenuti nessuno

di approvare la modifica proposta.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla proposta al punto

b) Abrogazione del comma 6 dell'art. 30 Statuto e di ogni riferimento alla designazione di una "rosa di candidati" membri del CDA da parte degli Enti soci.

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli unanimi

voti contrari nessuno

astenuti nessuno

di approvare la modifica proposta.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla proposta al punto

c) Modificazione dell'art. 30 comma 3 dello Statuto in riferimento alla normativa vigente in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi: soppressione della frase "*Gli amministratori devono obbligatoriamente possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica/amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti*" e sua sostituzione con la frase "*La nomina degli amministratori avverrà nel rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconfiribilità (D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) garantendo trasparenza e tempestiva*

comunicazione ai soci in ordine alle candidature.”

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli unanimi

voti contrari nessuno

astenuti nessuno

di approvare la modifica proposta.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla proposta al punto

d) Modificazione dell'art. 33 dello Statuto con riferimento alle competenze del Cda, al fine di rendere lo Statuto conforme al disposto del D. Lgs. 39/2013: o-
ve la proposta venisse accolta il nuovo testo dell'art. 33 risulterebbe il seguente:

Art. 33 - Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli amministratori in carica e devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati dirigenti, tecnici ed esperti anche estranei all'AZIENDA per l'esame di particolari argomenti. Possono essere altresì invitati Sindaci ed Assessori degli Enti Soci.

Il Direttore o, in caso di sua assenza, altro funzionario incaricato dell'AZIENDA svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Consiglio d'Amministrazione in particolare:

a) predisporre le proposte di deliberazione dell'Assemblea;

b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;

c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:

a. la nomina del Vicepresidente;

b. la scelta e la nomina del Direttore;

c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

d. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

e. l'espressione di pareri su progetti, convenzioni e protocolli d'intesa presentati dal Direttore;

f. l'approvazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale, nonché la definizione e l'aggiornamento dei bilanci preventivi;

g. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli 92,36 su 100 voti assegnati ai presenti

voti contrari nessuno

astenuiti il Sindaco di Brembate

di approvare la modifica proposta.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulla proposta al punto

e) Modificazione dell'art.35 dello Statuto, con ridefinizione dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, volta ad escludere incarichi gestionali diretti; ove la proposta venisse accolta l'art. 35 dello Statuto verrebbe così modificato

Art.35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente non possono essere conferite "deleghe gestionali dirette", per come intese ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. l) D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ferma in suo capo la legale rappresentanza dell'AZIENDA, non possono essere attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri gestionali diretti, con specifica rilevanza esterna - poteri, cioè, che consentano all'amministratore di impegnare l'ente verso terzi.

3. Spetta al Presidente:

a. promuovere l'attività dell'AZIENDA;

b. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;

c. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;

d. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

e. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;

f. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

g. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;

h. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;

i. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA.

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli 92,36 su 100 voti assegnati ai presenti

voti contrari nessuno

astenuiti il Sindaco di Brembate

di approvare la modifica proposta.

La versione aggiornata dello Statuto risulta dal documento che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, ai fini della sua pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

Il Presidente invita quindi l'assemblea ad esprimersi sulla

Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, punto 4° all'ordine del giorno, ricordando che l'attuale Consiglio è composto da tre membri, e che lo statuto (all'art. 30 secondo comma) prevede un numero variabile da 3 a 7.

La proposta del Presidente, che viene messa ai voti, è di eleggere tre componenti per il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Consortile, con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

con voti favorevoli unanimi

voti contrari nessuno

astenuti nessuno

di approvare la proposta, per effetto della quale il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre membri.

ooOO.OOoo

Successivamente il Presidente, autorizzato dagli intervenuti alla trattazione unitaria dei rimanenti punti all'Ordine del Giorno, relativi alle nomine dichiara che:

- le signore TIRABOSCHI Sonia e GIUSSANI Emiliana hanno manifestato la loro disponibilità all'elezione a Presidente o Vice Presidente dell'Assemblea;
- il signor RIVA Francesco Danilo ha manifestato la sua disponibilità alla rielezione alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

I signori:

- PREVITALI Carlo

- ARSUFFI Marzia

hanno manifestato la loro disponibilità all'elezione al Consiglio di Amministrazione.

Segue una appropriata discussione tra i soci.

Alle ore 20 si assenta il revisore dei conti dottor Cristian Plebani.

A questo punto il Presidente richiede all'Assemblea di votare, in modo segreto, sulle nomine: vengono consegnate le schede, che vengono compilate dai rappresentanti degli Enti Soci, e collocate in apposite urne.

L'Assemblea Consortile, con voto segreto espresso nelle modalità previste dall'art. 21 comma 3 Statuto

delibera

a) di nominare quale Presidente dell'Assemblea Consortile

TIRABOSCHI Sonia nata a Serina il 19 febbraio 1969

al quale sono state attribuite con il voto 68,98 preferenze, su un totale di 100 preferenze espresse.

b) di nominare quale Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile

GIUSSANI Emiliana nata a Bergamo il 9 luglio 1976

al quale sono state attribuite con il voto 68,98 preferenze, su un totale di 100 preferenze espresse.

c) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione RIVA Francesco Danilo, nato a Carvico il 5 aprile 1962, domiciliato in Calusco d'Adda alla via Europa n. 114 c.f. RVI FNC 62D05 B854Q

al quale sono state attribuite con il voto 100 preferenze, su un totale di 100 preferenze espresse, e che dichiara di accettare la carica;

d) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione

PREVITALI Carlo e ARSUFFI Marzia (consiglieri) che dichiarano di accettare la carica,

ai quali sono stati attribuiti, con il voto,

il 100% dei voti quanto a

ARSUFFI Marzia nata a Bergamo il 19 settembre 1962 domiciliata a Bonate Sopra via Padania n. 35 c.f. RSF MRZ 62P59 A794J

e 68,01 voti su 100 quanto a

PREVITALI Carlo nato a Bonate Sotto il 2 settembre 1957, domiciliato a Bonate Sotto via San Sebastiano n. 4 c.f. PRV CRL 57P02 A962H. Si precisa che il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente e i consiglieri chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese precisando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità.

Indi, null'altro essendovi a deliberare sul punto 7) dell'Ordine del Giorno (deliberazioni inerenti e conseguenti), e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore venti e minuti quarantacinque.

Il comparente, avendo ricevuto l'informativa da me notaio, autorizza la conservazione ed il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli uffici competenti (ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, *codice in materia di protezione dei dati personali*) e mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io notaio ho letto quest'atto al comparente, il quale lo approva dichiarandolo conforme alla propria volontà e lo sottoscrive alle ore venti e minuti cinquanta.

Scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano su ventitre pagine di sei fogli.

F.to POZZONI Roberto Carlo

F.to Guido DE ROSA (L.S.)

Allegato "A" all'atto nn. 57978/12940 di repertorio

STATUTO

**TITOLO I –
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E
DOTAZIONE**

Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di AMBIVERE, BOTTANUCO, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, CALUSCO D'ADDA, CAPRIATE SAN GERVASIO, CAPRINO BERGAMASCO, CARVICO, CHIGNOLO D'ISOLA, CISANO BERGAMASCO, FILAGO, MADONE, MAPELLO, MEDOLAGO, PONTE SAN PIETRO, PONTIDA, PRESEZZO, SOLZA, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, SUISIO, TERNO D'ISOLA e VILLA D'ADDA, ai sensi dell'art.31, e dell'art.114 del D.Lgs.267/2000 (e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli comuni), è costituita, (a seguito di specifica convenzione), un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata **"ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO"** - **AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA** (anche detta nel seguito, per brevità, AZIENDA) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, per come definiti dal successivo art. 3.

2. L'AZIENDA è ente strumentale dei comuni aderenti al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

3. Il funzionamento dell'AZIENDA è regolamentato dal presente Statuto e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.267/2000 e nella legge quadro n.328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le leggi di settore.

Art. 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è in Terno d'Isola (BG).

2. L'AZIENDA ha facoltà, con delibera dell'Assemblea Consortile, di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nel territorio degli enti consorziati nel rispetto delle leggi vigenti.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate delle attività connesse ed inerenti:

- alla gestione dei servizi sociali, servizi socio - educativi, assistenziali e socio-sanitari in generale,
- alla gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione quali anziani, disabili, minori e famiglia e nuove povertà, ivi compresi interventi di formazione e orientamento,
- ogni altra attività inerente il socio-assistenziale e socio-sanitario ad essa commissionato in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica dai singoli Comuni, dagli Enti, Fondazioni o Associazioni che possono o meno afferire al Piano di Zona del distretto.

In qualsiasi caso ogni tipo di attività sociale o socio assistenziale di competenza degli enti locali consorziati.

2. L'AZIENDA potrà (ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo 01/09/1993 n.385 e come precisato dalla delibera del CICR del 03/03/1994) ricevere

finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai soci, anche non in forma paritetica.

3. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

1. Anziani, 2. Nuove Povertà, 3. Disabili, 4. Minori-Famiglia

4. Il suddetto elenco è puramente indicativo, in quanto gli organi dell'AZIENDA hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

5. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite. Le progettazioni riferite alla legge 328/2000 e alle leggi di settore dovranno essere rispondenti agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci.

6. L'AZIENDA può inoltre svolgere, in misura non prevalente, la propria attività a favore di soggetti pubblici o privati, anche non compresi nell'ambito distrettuale dell'Isola Bergamasca e bassa Val San Martino, che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali e socio sanitari aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 3.

7. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) Definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale e socio sanitaria previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000 e alle leggi di settore contenute nei piani di Zona;

b) Rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;

c) Strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;

d) Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;

e) Accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

f) Sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

g) Creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

h) Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed

incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

i) Approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

j) Mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;

k) Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

l) Sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

m) Attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

n) Sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

8. Gli enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovracomunale.

Art.4 - Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, può esercitare la gestione di uno o più servizi di cui all'articolo precedente mediante le seguenti forme:

- direttamente, a mezzo della propria struttura organizzativa;

- attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o società;

- Attraverso l'affidamento di servizi a società private e/o cooperative sociali.

2. L'AZIENDA può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'AZIENDA è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni consorziati.

4. L'AZIENDA può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art.5 - Durata

1. L'AZIENDA ha la durata di 50 anni, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva coincidente con la stipula dell'atto costitutivo.

2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi

antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art.6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'AZIENDA distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'AZIENDA deriva da:

- a) conferimento del capitale di dotazione,
- b) conferimento di servizi attinenti l'oggetto.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile.

4. I soci fondatori sono i 24 (ventiquattro) Comuni (enti pubblici) dell'Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino, indicati all'art.1, rappresentati dai Sindaci dei singoli Comuni, ovvero da propri delegati.

5. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

6. La partecipazione, con relativa iscrizione al libro soci, comporta la piena ed assoluta adesione allo statuto, alle deliberazioni delle assemblee ed alle Leggi che regolano la vita dell'AZIENDA.

7. I rapporti tra i comuni soci e l'AZIENDA sono regolati da disciplinari, regolamenti o contratti di servizio che prevedano, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi da riconoscere all'AZIENDA.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dell'AZIENDA, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.10;
- b) il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
- c) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'AZIENDA, proporzionato ai voti assembleari totali.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.

2. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'AZIENDA e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.

3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'AZIENDA e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'AZIENDA erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art.14.

5. Gli Enti consorziati possono, infine – anche su base libera e volontaria – partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Articolo 9 - Capitale di dotazione dell'AZIENDA

1. All'atto della costituzione i comuni proprietari provvedono al conferimento

delle quote di loro competenza, stabilite per il 40% in base alla popolazione residente alla data del 31.12.2003 e per il 60% in base al numero dei consorziati, per un ammontare complessivo di euro 50.000,00.= (cinquantamila/00).

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio Sindaco o da persona da questi delegata preferibilmente in via permanente.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:

a) quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti = 600 voti. I suddetti 600 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto. La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'AZIENDA al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio. I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'AZIENDA e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi;

b) quota relativa al conferimento di servizi = 400 voti. I suddetti 400 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso e il numero dei servizi conferiti o delegati all'AZIENDA. La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale correlato ai medesimi, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre in ciascuno dei comuni consorziati.

4. Per la prima seduta i voti a disposizione di ciascun comune proprietario riferiti alla sola quota a) sono calcolati sulla base del conferimento di cui al precedente articolo 9.

5. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, viene preso a base il bilancio preventivo.

6. L'Assemblea si impegna a verificare i criteri di partecipazione al voto assembleare al termine del primo anno di funzionamento.

7. Allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà, si stabilisce che la popolazione dei Comuni con meno di 3.000 abitanti venga arrotondata a 3.000 abitanti.

Art. 11 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

Art. 12 - Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione).

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

1. recessi

2. nuove ammissioni

3. nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.

4. In caso di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, formula apposita proposta in merito alle corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato.

5. L'assemblea consortile, delibera a maggioranza dei 2/3, l'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti modificando il riparto dei 1.000 voti assembleari.

6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli Enti Consorziati; le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. Nel caso di specie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.

2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 14 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dall'attività corrente dell'AZIENDA erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.

Art. 15 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'AZIENDA ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati – nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale.

Art.16 - Recesso

1. è consentito il recesso degli enti Consorziati, in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'AZIENDA non produce effetti se non decorso il biennio prescritto.

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di

ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.

5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art.17 - Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art.10 e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.18 - L'Assemblea Consortile

1. L'assemblea dell'AZIENDA consortile è l'organo di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai legali rappresentanti di ciascun Ente Consortile o da loro delegati.

2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.

3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'AZIENDA, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto.

La delega non può essere conferita agli amministratori, al revisore dei conti e ai dipendenti dell'AZIENDA, né delle società eventualmente collegate o controllate.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea; la rappresentanza deve essere conferita per scritto ed i documenti relativi devono essere conservati agli atti dell'AZIENDA. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee.

5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'AZIENDA, si intende eletto a tutti gli effetti di legge e del presente statuto presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

Art.19 - Durata

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando

si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art.20 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

a. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente;

b. definisce il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione (ai sensi del c. 2, art 30 del presente Statuto);

c. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;

d. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

e. nomina il Revisore dei Conti;

f. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori e del revisore dei conti o dei membri del Collegio dei Revisori;

g. determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 29;

h. nomina e revoca i rappresentanti dell' AZIENDA negli enti cui essa partecipa;

i. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio e le relative variazioni;

j. delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. modifiche allo Statuto dell'AZIENDA;

2. richieste di ammissione di altri Enti all'AZIENDA;

3. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

4. scioglimento dell'AZIENDA;

5. modifiche alla Convenzione;

6. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;

7. riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero de voti spettanti ad ogni Ente consorziato.

8. bilancio sociale;

9. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;

10. convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;

11. sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;

12. revisioni delle quote di partecipazione;

13. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;

14. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione stesso;

15. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.

2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.21 - Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'AZIENDA.

2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del presidente dell'Assemblea, del presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché del Revisore del Conti o dei membri del Collegio dei Revisori.

4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art.22 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 7, con un preavviso antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione, con contestuale messa a disposizione degli atti.

4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea e le proprie deliberazioni si intendono validamente adottate allorquando siano presenti tutti gli Enti soci e tutti gli amministratori risultino presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

5. La prima adunanza viene convocata entro 20 giorni dalla data di firma dello statuto, dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i comuni aderenti all'AZIENDA ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'AZIENDA, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.

Art.23 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti soci.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i comuni presenti rappresentino almeno il 50% del capitale sociale dell'AZIENDA.

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze anche i componenti che sono tenuti ad astenersi sulle decisioni in oggetto.

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art.24 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art.10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

2. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei presenti fatti salvi i casi previsti dall'art.25, per i quali è richiesta la maggioranza dei 2/3.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

4. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Art. 25 - Maggioranza dei 2/3

1. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;

b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;

d. revoca del Presidente dell'Assemblea;

e. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;

f. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali

g. modifiche statutarie;

h. scioglimento;

i. determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;

j. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;

k. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;

l. modifica della quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;

2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppi dei membri da eleggere.

Art.26 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato secondo la procedura di

voto di cui al precedente art.25, è il Presidente dell'AZIENDA e dura in carica 5 anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'AZIENDA ed esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'AZIENDA, e in particolare gli atti di cui all'art.20 e all'art. 42, comma 3 del presente Statuto.
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art.27 - Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art.25.

Art. 28 - Commissioni tecniche

1. Il modello gestionale adottato dall'AZIENDA che risponde al principio della condivisione mirata delle risorse, prefigura un'attenzione ai bisogni e una puntualità nelle risposte a beneficio delle singole amministrazioni.

2. Per questo l'AZIENDA può avvalersi della consultazione di Commissioni Tecniche composte dagli attori istituzionali e non presenti sul territorio.

3. Tali Commissioni, suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'AZIENDA periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'AZIENDA;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

4. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 29 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea consortile definisce periodicamente le LINEE DI INDIRIZZO a cui l'AZIENDA deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art.30 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato

dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, compreso il Presidente.

3. Gli amministratori sono rieleggibili; il loro numero è determinato all'atto della nomina; essi potranno essere scelti tra gli amministratori pubblici degli enti soci se previsto dallo Statuto Comunale o tra esperti o consulenti con speciale competenza tecnica e amministrativa, resteranno in carica per cinque esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina degli amministratori avverrà nel rispetto della vigente normativa in tema di incompatibilità ed inconfiribilità (D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni) garantendo trasparenza e tempestiva comunicazione ai soci in ordine alle candidature.

4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'AZIENDA.

5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

6. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art.31 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina. E' fatto divieto agli amministratori di esercitare un'attività concorrente per conto terzi o per proprio conto conformemente ai disposti del codice civile.

2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla

data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art.25.

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 33 - Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli amministratori in carica e devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.

4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardino.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati dirigenti, tecnici ed esperti anche estranei all'AZIENDA per l'esame di particolari argomenti. Possono essere altresì invitati Sindaci ed Assessori degli Enti Soci.

Il Direttore o, in caso di sua assenza, altro funzionario incaricato dell'AZIENDA svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Consiglio d'Amministrazione in particolare:

- a) predisporre le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b) sottoporre all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- a. la nomina del Vicepresidente;
- b. la scelta e la nomina del Direttore;
- c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- d. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- e. l'espressione di pareri su progetti, convenzioni e protocolli d'intesa presentati dal Direttore;
- f. l'approvazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale, nonché la definizione e l'aggiornamento dei bilanci preventivi;
- g. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.34 - Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio via posta elettronica che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza ai componenti del Consiglio ed ai revisori se nominati; in caso d'urgenza la convocazione potrà avere luogo negli stessi modi con comunicazioni che devono pervenire con almeno tre giorni liberi di preavviso. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché le materie da trattare. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio, anche se non convocate con le suddette formalità, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed ai revisori se nominati. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del conseguente verbale.

Art.35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente non possono essere conferite "deleghe gestionali dirette", per come intese ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 1) D.Lgs. 39/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ferma in suo capo la legale rappresentanza dell'AZIENDA, non possono essere attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri gestionali diretti, con specifica rilevanza esterna - poteri, cioè, che consentano all'amministratore di impegnare l'ente verso terzi.

3. Spetta al Presidente:

- a. promuovere l'attività dell'AZIENDA;
- b. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- e. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
- f. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;
- h. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- i. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA.

Art.36 - Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, oltre al rimborso delle spese a piè di lista, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

2. Le indennità di cui al comma 1 possono essere raddoppiate, ove ricorrano i presupposti di legge.

3. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

4. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 37 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art.38 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'incarico di direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

4. La scelta del Direttore, la nomina e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.

5. La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal decreto di nomina.

Art.39 - Attribuzioni del Direttore

1. Il direttore è il responsabile dell'Ufficio di Piano.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il direttore:

a. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art.30;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;

d. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 40 - Il Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'AZIENDA, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla

valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'AZIENDA Consortile.

Art. 41 - Il personale

1. L'AZIENDA può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Gli enti consorziati ove affidino all'AZIENDA attività e/o servizi a cui è assegnato personale possono trasferire detto personale all'AZIENDA previo assenso della stessa.

3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'AZIENDA, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art. 42 - Contabilità e bilancio – Esercizio Sociale

1. L'AZIENDA applica le regole e le norme contabili e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000. e successive modificazioni.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma
- b) il Bilancio preventivo triennale ed annuale
- c) il bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico)
- d) il rendiconto economico
- e) il piano finanziario

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art.20, comma 1 lettera h) del presente statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'AZIENDA.

5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 43 - Finanza

1 – Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:

- a. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
- b. i contributi degli Enti Consorziati;
- c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
- d. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'art. 3 del presente Statuto;
- e. prestiti o accensione di mutui;
- f. contributi economici richiesti per conto dei comuni a Regione, Stato, Comunità Europea, etc.

Art. 44 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 45 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'AZIENDA provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea.

Art. 46 - Gare, trattativa privata e spese in economia

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.

2. Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'AZIENDA può ricorrere alla trattativa privata e alle spese in economia.

Art. 47 - Spese in economia

1. Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 48 - Revisore dei conti

1. E' nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico finanziaria dell'AZIENDA.

2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

3. Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.

4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV - NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.49 - Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'AZIENDA Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Art. 50 - Inizio attività dell'AZIENDA


1. L'attività dell'AZIENDA, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituita, ha inizio dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.

F.to POZZONI Roberto Carlo

F.to Guido DE ROSA (L.S.)

Allegato "B" all'atto n.57978/12940 di repertorio


 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
 "Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino"
azienda consortile per i servizi di pianura
 ASSEMBLEA CONSORTILE
 AZIENDA ISOLA BERGAMASCA
 Sessione straordinaria
 TERNO D'ISOLA
 27 aprile 2016

COMUNE	QUOTA CAPITALE	NOME E COGNOME	CARICA	FIRMA	DELEGA
AMBIVERE	3,51				
BONATE SOPRA	4,79	MARZIA ARSUFFI	ASSESSORE	<i>Marzia Arsuffi</i>	SI
BONATE SOTTO	4,42	PREVITACI CARLO	SINDACO	<i>Carlo Previtaci</i>	
BOTTANUCO	4,10				
BREMBATE	4,99	MARIO DONEDA	SINDACO	<i>Mario Doneda</i>	
BREMBATE DI SOPRA	4,87	EMILIANA GIUSSANI	ASSESSORE	<i>Emiliana Giussani</i>	SI
CALUSCO D'ADDA	5,22	ROBERTO CUECONI	FINANZI	<i>Roberto Cueconi</i>	
CAPRIATE SAN GERVASIO	5,00	VALENTINA RANDELLI	SINDACO	<i>Valentina Randelli</i>	
CAPRINO BERGAMASCO	3,51	MARTINA COLOMBO	ASSESSORE	<i>Martina Colombo</i>	
CARVICO	3,94	Sergio Locatelli	SINDACO	<i>Sergio Locatelli</i>	
CHIGNOLO D'ISOLA	3,51	SAMANTA RONZONI	SINDACO	<i>Samanta Ronzoni</i>	
CISANO BERGAMASCO	4,44	PIETRO ISACCHI	VICESINDACO	<i>Pietro Isacchi</i>	SI
FILAGO	3,51				
MADONE	3,64	FERRI LUIGI	SINDACO	<i>Luigi Ferri</i>	
MAPELLO	4,43	EVA CARMINATI MICHELE BORGIO IGRETTU	CONSIGLIERE COMUNALE	<i>Eva Carminati</i>	SI
MEDOLAGO	3,51	* SAMANTA RONZONI	SINDACO CHIGNOLO D'ISOLA	<i>Samanta Ronzoni</i>	SI
PONTE S. PIETRO	5,85	EMILIANA GIUSSANI	ASSESSORE COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	<i>Emiliana Giussani</i>	SI
PONTIDA	3,52	PAOLO CORTI	ASSESSORE	<i>Paolo Corti</i>	
PRESEZZO	4,05	PAOLO ALESSIO	SINDACO PRESEZZO	<i>Paolo Alessio</i>	
SOLZA	3,51				
SOTTO IL MONTE	3,69	DADA MARIN GRILLI 11.25 ° PAOLO ALESSIO	ASSESSORE	<i>Paolo Alessio</i>	
SUISIO	3,68	BIAGIO COSTANTINO	ASSESSORE	<i>Biagio Costantino</i>	SI
TERNO D'ISOLA	4,38	GARLINI ANNA	DELEGATO	<i>Anna Gerlini</i>	
VILLA D'ADDA	3,96				


Samanta Ronzoni
 / *Luigi Ferri*

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 4 maggio 2016.